

## La durata dell'assegno di mantenimento

L'obbligo di mantenere i figli, inderogabile fintanto che la prole è minorenni, non cessa nemmeno con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, salvo il caso che questi abbiano raggiunto l'indipendenza economica.

Aspetto di enorme interesse, dunque, è comprendere quando si possa ritenere che il figlio maggiorenne abbia raggiunto la tanto sperata indipendenza economica e soprattutto se sia in qualche modo sindacabile la quantità e qualità dello sforzo dallo stesso profuso in tal senso.

L'[art. 337 septies c.c.](#), rubricato “**disposizioni a favore di figli maggiorenni**”, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. **Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.** Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori

## L'indipendenza economica del figlio maggiorenne

La giurisprudenza è stata più volte chiamata a decidere sul punto, statuendo, in linea generale, che nessun genitore può essere obbligato a mantenere un figlio “fannullone”, ragione per cui sussiste **un obbligo in capo ai figli di fare quanto in loro potere per diventare economicamente indipendenti, con la conseguenza che, se il mancato raggiungimento dell'indipendenza dipende da loro colpa, il genitore non sarà più tenuto a mantenerli**

---

**Cass. civ. 8 novembre 2021, n. 32406;**

Secondo il giudice nomofilattico, tuttavia, l'indipendenza economica non coincide soltanto con un lavoro stabile e a tempo indeterminato ma rappresenta valido motivo per la riduzione o, addirittura, **la revoca del diritto all'assegno di mantenimento il fatto che il figlio abbia stipulato un contratto di lavoro a termine, purché la durata non sia troppo breve e la paga non troppo bassa**

---

**Cass. civ. 15 dicembre 2021, n. 40282),** né osta a ciò il fatto l'attività intrapresa dal figlio si dimostri successivamente non redditizia o ch'essa venga persa

---

**Cass. civ. 14 marzo 2017, n. 6509).**

Allo stesso modo è stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal genitore al figlio maggiorenne che abbia rifiutato un'offerta di lavoro, perché, in questo caso, il permanere della condizione di dipendenza economica dal genitore dipenderebbe da sua colpa

---

**Cass. civ. 25 settembre 2017, n. 22314).**

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in nuce, una volta che un figlio si sia reso autonomo non è più possibile ripristinare in suo favore quella particolare tutela, estrinsecantesi nel diritto ad essere mantenuto dai genitori, che il conditor legis accorda a quelli che, sine culpa, non abbiano ancora raggiunto la citata indipendenza

---

**Cass. civ. 23 agosto 2021, n. 23318).**

Il completamento del ciclo di studi universitario, però, è ex se elemento tale da far presumere l'esistenza di una colpevole inerzia in capo al figlio che continui a non rendersi economicamente indipendente dai genitori

---

**Cass. civ. 5 marzo 2018, n. 5088).**

In ogni caso, poi, un'ormai celebre decisione di merito ha ritenuto nel caso in cui il figlio abbia raggiunto l'età di 34 anni il fatto ch'egli non sia ancora economicamente indipendente non può più essere considerato come sganciato da un suo atteggiamento colposo, ragione per la quale, in tal caso, il diritto al mantenimento dovrebbe in ogni caso essergli revocato, salva per lo stesso la facoltà di agire per il riconoscimento degli alimenti (Trib. Milano ord. 29 marzo 2016).